

Dans la pratique, l'art. 3 al. 1 de l'arrêté attaqué ne pourra donc être appliqué que sous réserve d'un tel recours. Mais il suffit de formuler ici cette réserve (qui est réputée partie intégrante du dispositif ci-dessous), sans qu'il soit, pour autant, nécessaire d'annuler l'arrêté lui-même.

5. — Sur un autre point encore, l'arrêté prête à la critique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres « Organe de lutte contre la Juiverie », « Organe antisémite ». Le premier de ces termes est manifestement injurieux et son interdiction est justifiée par les motifs développés dans les considérants ci-dessus. Il n'en est pas de même du second — encore que la rédaction de l'*« Homme de Droite »* l'emploie concurremment avec le premier. Le mot d'*« antisémitisme »* est l'expression consacrée pour désigner — sans idée nécessairement péjorative — le mouvement qui tend à limiter les droits accordés aux Israélites au sein de la nation. Or, comme on l'a relevé sous n° 2 ci-dessus, ce mouvement n'est pas illégal, tant qu'il reste sur le terrain de la critique objective et tant qu'il ne se sert pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes *« antisémite »*, *« antisémitisme »* n'est donc pas contraire à la paix publique et ne peut être interdit purement et simplement sans violation de l'art. 55 CF. Toutefois cette considération ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrêté à l'occasion du présent recours. En effet, il n'est pas contesté que l'expression d'organe *« antisémite »* n'est pas employée par *« Réaction »* mais seulement par l'*« Homme de Droite »*. Or, *« Réaction »* (soit son éditeur responsable) étant seule en cause présentement, elle n'a pas qualité pour demander la suppression d'une disposition qui ne la touche pas.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans le sens des motifs du présent arrêt.

V. STAATSVERTRÄGE

TRAITÉS INTERNATIONAUX

46. Sentenza del 6 novembre 1936 nella causa Monico c. Ticino.

La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola che alcuni casi nettamente definiti di doppia imposizione delle agenzie e non si può quindi dedurne una norma per i casi di doppia imposizione non previsti in essa come ad es. quello risultante dal fatto che la legge tributaria ticinese sottopone entro certi limiti all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita anche i redditi e i capitali dei ticinesi residenti all'estero.

Estratto dai fatti.

A. — A. e R. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio sono domiciliati da molti anni a Londra ove esercitano un'attività commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su fchi. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando l'art. 17 lett. a della legge tributaria ticinese, il quale prescrive :

« Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza e sulla rendita :

a) coloro che sono domiciliati nel Cantone.

§ I ticinesi residenti all'estero iscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi sono considerati come domiciliati. L'imposta sulla rendita delle professioni, delle industrie e dei commerci da essi esercitati all'estero, sarà percepita soltanto per la metà del suo ammontare. »

A. e R. Monico ricorrevano contro questa tassazione domandando che fosse limitata agli stabili posseduti nel Cantone. A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalità inglese e di poter quindi invocare la convenzione conchiusa il 17 ottobre 1931 fra la Confederazione e la Gran Bretagna

« allo scopo di evitare certi casi di doppia imposizione » fra i quali si deve comprendere quello risultante dal fatto che essi, pur essendo domiciliati a Londra, erano assoggettati per i capitali e la rendita all'imposta anche nel Cantone Ticino.

B. — Con decisione 25 marzo 1936 la Commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta ha respinto il gravame, dichiarando che la convenzione internazionale invocata dai ricorrenti non era applicabile alla fattispecie.

C. — Alfredo e Riccardo Monico hanno interposto un ricorso di diritto pubblico con cui domandano al Tribunale federale l'annullamento della decisione 25 marzo 1936 e l'esonero dalle imposte sui capitali e sulla rendita chieste loro dal fisco ticinese per l'anno 1935. A sostegno di queste domande i ricorrenti adducono che l'opinione dell'autorità cantonale secondo cui la convenzione anglo-svizzera del 17 ottobre 1931 non si applicherebbe ad essi è erronea. Essi possiedono anche la nazionalità inglese ed abitano a Londra, dove geriscono un'azienda commerciale e pagano le imposte, tornando nel Cantone Ticino solo intermittentemente per brevi periodi di vacanze, senza esercitarvi nessuna attività commerciale. L'art. 17 LTC che, nonostante il domicilio all'estero, li assoggetta all'imposta sulla sostanza mobile e sulla rendita nel Cantone, è incompatibile coll'art. 2 della suddetta convenzione, il quale vieta la doppia imposta nelle relazioni fra la Svizzera e la Gran Bretagna.

Lo Stato del Cantone Ticino ha proposto il rigetto del ricorso.

D. — Con ufficio 19 settembre 1936 il giudice federale delegato all'istruzione della causa chiedeva al Dipartimento politico federale dei chiarimenti sulla portata della convenzione internazionale 17 ottobre 1931 per quanto riguarda la fattispecie. Dalla risposta in data 23 ottobre 1936 del Dipartimento risulta segnatamente che la convenzione mira soltanto ad impedire la doppia imposta in certi casi nettamente specificati in cui una persona domi-

ciliata in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro un'agenzia. Invece essa non si applica nei casi in cui l'imposizione del contribuente nell'altro Stato non è che il corollario di un domicilio fiscale risultante non dai rapporti economici creati da un'agenzia, ma dal vincolo personale della nazionalità. Gli Stati contraenti non avevano potuto intendersi su una definizione comune del concetto di domicilio delle persone fisiche e, per ognuno di essi, questa nozione restava quindi definita dalla legge nazionale. Si era per errore che nel catalogo, annesso alla convenzione, delle imposte svizzere alle quali era applicabile l'art. 2, erano enumerate anche le tasse comunali ticinesi di fuocatico, testatico e personale che avevano una base personale e non economica. Il catalogo in questione non aveva però carattere convenzionale e sarebbe stato modificato nella prossima edizione coll'eliminazione delle prefatte tasse.

Considerando in diritto :

I ricorrenti adducono che la doppia imposizione risultante dal fatto che, nonostante il loro domicilio a Londra, essi sono assoggettati all'imposta ticinese sulla rendita e sulla sostanza, è vietata dalla convenzione anglo-svizzera del 17 ottobre 1931. Quest'opinione non è fondata. Il tenore di questa convenzione, il suo titolo stesso, il preambolo da cui è preceduta in cui è detto che i contraenti sono « animati dal desiderio di conchiudere una convenzione allo scopo di esentuare reciprocamente, in certi casi, da imposizione i redditi o i benefici realizzati da agenzie e di facilitare in questo modo la conclusione di una convenzione generale al fine di evitare la doppia imposizione », il suo istoriato (cfr. il Messaggio del Consiglio federale, F. F. ed. francese 1932, vol. I, p. 95 e seg.), dimostrano ch'essa regola unicamente alcuni casi nettamente specificati di doppia imposizione. Nei riguardi della Confederazione questi casi sono indicati all'art. 2 della convenzione che concede, con alcune riserve, l'esonero da qualsiasi imposta

diretta federale, cantonale e comunale sul reddito e sul patrimonio « a tutti i redditi o benefici che una persona domiciliata nel Regno Unito e senza domicilio in Svizzera ritira direttamente o indirettamente da un'agenzia in Svizzera, come pure ai patrimoni posseduti o impiegati da questa persona in Svizzera allo scopo di realizzare questi redditi o benefici. »

In concreto i ricorrenti, domiciliati in Inghilterra, non hanno un'agenzia in Svizzera ove, secondo le loro dichiarazioni, non esercitano nessuna attività commerciale, e non possono quindi prevalersi del disposto dell'art. 2.

Nè si può inferire dal divieto d'imposizione dei redditi che una persona domiciliata in Inghilterra trae da un'agenzia in Svizzera, che lo stesso divieto debba valere a fortiori anche per i redditi realizzati in Inghilterra da una persona domiciliata in quel paese : osta infatti ad una simile illazione la circostanza già rilevata che, colla convenzione 17 ottobre 1931, gli Stati contraenti non hanno, con deliberato proposito, inteso eliminare tutti i casi di doppia imposizione che possono sorgere nelle loro relazioni, ma solo quelli relativi alle agenzie. La convenzione non toglie dunque al Cantone Ticino la facoltà, sancita dall'art. 17 della legge tributaria cantonale che crea un domicilio fiscale necessario nel Cantone ai ticinesi residenti all'estero iscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi, d'assoggettare, in virtù e nei limiti previsti da questa disposizione, i ricorrenti, suoi cittadini domiciliati in Inghilterra, all'imposta sulla sostanza e sulla rendita nel Cantone.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

47. Auszug aus dem Urteil vom 6. November 1936

i. S. Wittmer gegen Daegé.

Art. 2 Ziff. 2 des Vollstreckungsabkommens mit Deutschland.
Rechtliche Bedeutung und Tragweite einer in einem zivilrecht-

lichen Vertrag enthaltenen Gerichtstandsklausel. Sie gilt auch für Streitigkeiten darüber, ob der Vertrag wegen absichtlicher Täuschung unverbindlich sei und welche Ansprüche daraus für die getäuschte Partei entstehen. Die Ungültigkeit des Vertrages zieht nicht ohne weiteres die Ungültigkeit der Gerichtsvereinbarung nach sich.

A. — Am 24. Februar 1933 schloss der Rekursbeklagte Daegé in Berlin mit dem Rekurrenten Wittmer, der in Basel wohnt, einen Vertrag ab, wodurch jener sich verpflichtete, sich bei der Verwertung einer Erfindung des Wilhelm Hotz betr. eine automatische Zugsicherung mit Kapital zu beteiligen und zwar vorläufig mit ungefähr 70,000 Fr. Der Vertrag enthält folgende Klausel : « Als Gerichtstand ist zwischen uns Berlin vereinbart worden ». Der Rekursbeklagte bezahlte den erwähnten Betrag und später noch weitere 10,000 RM. Im Dezember 1934 erhob er vor dem Landgericht in Berlin Klage auf Zahlung von 82,000 Fr. gegen den Rekurrenten und vier andere Personen. Er machte geltend, dass er durch Betrug der Beklagten zur Beteiligung bei der Verwertung der Erfindung veranlasst worden sei. Der Rekurrent und die übrigen Beklagten, die sich am Verfahren beteiligten, erhoben die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des Landgerichtes Berlin. Dieses erklärte sich jedoch für die Klage gegen einzelne Beklagte, darunter den Rekurrenten, zuständig. Es verpflichtete am 2. Januar 1936 den Rekurrenten und einen andern Beklagten, dem Rekursbeklagten als Gesamtschuldner 70,000 Fr. Schadenersatz zu bezahlen, indem es davon ausging, dass Betrug vorliege.

Der Rekursbeklagte leitete für die Forderung von 70,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit 14. Juni 1936 in Basel die Betreibung ein gegen den Rekurrenten. Nachdem dieser Rechtsvorschlag erhoben hatte, gewährte das Dreiergericht des Kantons Basel-Stadt dem Rekursbeklagten auf Grund des Urteils des Landgerichtes Berlin am 17. August 1936 die definitive Rechtsöffnung.

B. — Gegen diesen Entscheid hat Wittmer die staatsrechtliche Beschwerde ergriffen mit dem Antrag, er sei